SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » **(564)** (*D'iniziativa del senatore Alessandrini*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 223, 224, 225
BORSARI 225
FABBRINI 225
PATRINI 225
RICCI 224, 225
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 224, 225
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 224, 225

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (564), d'iniziativa del senatore Alessandrini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 », d'iniziativa del senatore Alessandrini.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 21 febbraio scorso si era discusso ampiamente su questo disegno di legge. Aveva riferito alla Commissione il relatore senatore Segnana e successivamente, su richiesta del rappresentante del Governo, era stato accordato dalla

Commissione medesima un rinvio della discussione, allo scopo di consentire al Governo di approfondire taluni aspetti del provvedimento.

All'inizio di questa seduta il Sottosegretario per il tesoro, onorevole Schietroma, mi ha fatto presente che il Governo non ha eccezioni da muovere al provvedimento stesso.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione in merito ai quattro emendamenti presentati nella precedente seduta.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Ho già illustrato alla Commissione, nella precedente seduta, i quattro emendamenti da inserire nel provvedimento. Pregherei quindi il Presidente di dare la parola al rappresentante del Governo affinchè esprima il suo parere sugli emendamenti stessi, dopo di che si potrebbe passare alla votazione del disegno di legge.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è d'accordo sul nuovo testo del provvedimento risultante con l'inclusione dei quattro emendamenti proposti e non ha osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nominerà il presidente tra i suoi componenti ».

Per quanto riguarda i primi tre commi, non vi sono emendamenti.

Come già detto, dopo il terzo comma è stato proposto di inserire il seguente:

« Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al quarto comma è stato proposto di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di collocamento a riposo, essi continuano a far parte della Commissione fino al termine del quinquennio in corso ».

R I C C I . Non ho avuto difficoltà a votare favorevolmente sul precedente emendamento, in quanto mi rendo conto che le elezioni dovrebbero essere indette alla scadenza della legislatura precedente; però, per quanto riguarda i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, quale ragione c'è che facciano parte del Comitato di vigilanza? La ragione credo che sia un'inveterata consuetudine: lo Stato, non fidandosi di se stesso, mette dei suoi controllori nei suoi stessi organismi. Poniamo che un consigliere di Stato sia collocato a riposo all'inizio del suo mandato o alla fine del primo anno: cesserebbe la ragione per la quale egli viene scelto in quanto, non rivestendo più alcuna carica, non darà quelle garanzie che erano alla base della designazione; e allora non vedo la ragione per la quale i consiglieri di Stato e il consigliere della Corte dei conti, collocati

a riposo, non possano essere sostituiti su designazione dei rispettivi presidenti, con altro consigliere in servizio.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento del senatore Ricci andrebbe completato in questo senso: « Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per il restante periodo si provvede a norma del comma precedente ».

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La legislatura può essere anche di quattro anni, anche di tre. Siamo d'accordo che invece i consiglieri di Stato rimangono in carica cinque anni. Ma può darsi che ci sia una sfasatura. Questo è il problema, perchè nel disegno di legge si dice speficatamente che « i consiglieri di Stato e il consigliere della Corte dei conti... restano in carica per cinque anni e possono essere confermati ». Ma se la legislatura finisce prima?

R I C C I . La legislatura dura fino allo inizio della legislatura successiva.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La legislatura può durare anche tre anni soltanto.

R I C C I . Se dura tre anni, pazienza.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siamo d'accordo che c'è una sfasatura? Allora, visto che la sfasatura esiste, si potrebbe dire che durano in carica tre anni.

F A B B R I N I . Potremmo stabilire che comunque anche coloro che non sono parlamentari terminano il loro mandato alla fine della legislatura.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si, si rinnova tutta la Commissione.

B O R S A R I . Potremmo dire « Restano in carica per la durata della legislatura nella quale sono eletti ».

P A T R I N I . Diciamo « sono nominati ».

P R E S I D E N T E . « Sono nominati ». Allora do nuovamente lettura del quarto comma così emendato: « I consiglieri di Stato e il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti e restano in carica per la durata della legislatura ».

R I C C I . « Restano in carica per la durata della legislatura e possono essere confermati ».

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Perchè i senatori e i deputati non è che siano in carica per la durata della legislatura, ma continuano a far parte della Commissione fino al rinnovo della rappresentanza parlamentare.

P R E S I D E N T E . Restano in carica sino all'inizio della successiva legislatura.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Restano in carica come previsto dal comma precedente per i parlamentari.

P R E S I D E N T E . È eliminato il caso del collocamento a riposo, e non abbiamo bisogno di dirlo perchè è ovvio che, andando a riposo, decadono.

R I C C I . Ma c'è anche il fastidio della loro sostituzione. Ci sono poi i necrologi sulla stampa che parlano di « ex » consigliere di Stato, di « ex » direttore del Ministero. Risulta che appena cessati dall'incarico fanno parte di una quantità di Consigli di amministrazione: ma vadano a godersi il meritato riposo, che è un diritto sancito dalla Costituzione!

P R E S I D E N T E . Mi sembra che dalla discussione sin qui svoltasi possa concludersi sul seguente testo:

« I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispet-

tivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sul penultimo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo quindi ai voti con una modifica formale tendente a sostituire le parole « per la » con l'altra « alla ».

(*È approvato*).

Infine, per quanto riguarda l'ultimo comma, è stato presentato un emendamento sostitutivo così formulato:

« La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice presidente tra i suoi componenti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge le norme previste nel precedente articolo avranno effetto a decorrere dal rinnovo della Commissione per l'anno 1973.

Come sapete, a questo articolo è stato proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero testo:

« Nella prima applicazione della presente legge la Commissione, così come rinnovata per l'anno 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO